

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL “CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DEL ROMANTICISMO – CISR”

Tra

- **l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna via Zamboni 33, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come “Università di Bologna”, rappresentata dal Rettore **Prof. Francesco Ubertini**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico dell’11 Dicembre 2019 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Dicembre 2019;

E

- **La Sapienza Università di Roma**, con sede Roma in piazzale Aldo Moro n. 5 codice fiscale 8020993058, rappresentata dalla Rettore **Prof.ssa Antonella Polimeni**, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico dell’13 Ottobre 2020 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 Ottobre 2020;

- **l’Università degli Studi della Valle d’Aosta**, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2, P. IVA 01040890079, rappresentata dalla Rettore **Prof.ssa Maria Grazia Monaci**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta, n. 131 del 27 novembre 2019;

- **l’Università degli Studi di Bari**, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Rettore **Prof. Stefano Bronzini**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 31 luglio 2020;

- **l’Università degli Studi di Parma**, con sede in Parma, Strada dell’Università n. 12, P.IVA 00308780345 rappresentata dal Rettore **Prof. Paolo Andrei**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di Amministrazione, n.102 del

27 febbraio 2020;

- **l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, con sede in Cassino (FR), viale dell'Università, codice fiscale 81006500607, rappresentata dal Rettore **Prof. Betta Giovanni**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020;

- **l'Università degli Studi di Firenze**, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, P.IVA 01279680480 rappresentata dal Rettore **Prof. Luigi Rei**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2020;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

È costituito, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/1980, integrato e modificato dall'art. 12 della Legge 705/1985, tra le Università di Bologna, Roma "La Sapienza", Bari, Firenze, Parma, Valle d'Aosta e Cassino, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo" (CISR), in seguito denominato "Centro".

Il Centro si propone di promuovere, sostenere e coordinare l'attività di ricerca scientifica e di documentazione interdisciplinare sul Romanticismo.

Tale studio avverrà anche attraverso l'approfondimento delle correnti che con il Pre-Romanticismo o il Romanticismo sette-ottocentesco si confrontarono in termini conflittuali, nonché attraverso periodi, autori e movimenti precedenti al periodo in questione e di cui la poetica e l'estetica del romanticismo si nutrono (fonti classiche, poetiche rinascimentali, teatro shakespeariano, neoclassicismo ecc.).

Il Centro prospetta altresì la promozione dell'indagine teorica, storica e linguistico-formale relativa alle influenze esercitate dal Romanticismo su estetiche, costumi e

movimenti culturali successivi al periodo in questione fino all'epoca contemporanea. A tal fine può in particolare:

- organizzare incontri di studio, seminari, convegni a livello nazionale e internazionale sull'età pre-romantica, romantica e post-romantica e sui diversi movimenti culturali a questi affini o attinenti;
- curare la pubblicazione di studi ed atti di convegni promossi dal Centro o organizzati in collaborazione con esso;
- provvedere alla promozione e alle assegnazioni di borse di studio e di ricerca per giovani studiosi e studenti sia italiani che stranieri;
- organizzare e collaborare nell'organizzazione di mostre, concerti e altre manifestazioni artistiche e culturali anche itineranti;
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile all'incremento degli studi sul Romanticismo.

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha la propria sede amministrativa presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC di Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici.

La domanda di adesione deve essere inoltrata al Direttore, che la sottopone al Consiglio Scientifico, a cui compete l'accettazione. In caso di recesso, professori e

ricercatori seguiranno la medesima modalità, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore, che la trasmetterà al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Alle attività del Centro possono collaborare, previa delibera della struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico del Centro stesso, i docenti di Atenei non aderenti, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari oggetto della presente Convenzione.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i professori e i ricercatori, nonché gli studiosi aderenti al Centro.

All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

- a) approvare le linee generali dell'attività del Centro indicate dal Direttore e dal Consiglio Scientifico;
- b) promuovere le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica;
- c) assumere ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del centro;
- d) svolgere verifiche periodiche sull'andamento della realizzazione dei progetti in corso d'opera;
- e) esprimere il proprio parere, sul programma di attività del Centro e la rela-

zione annuale predisposte dal Direttore.

L'Assemblea è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno una volta all'anno e ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; a parità dei voti prevale il voto del Direttore.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante teleconferenza, video conferenza o audio conferenza .

Art. 6 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da un membro per ciascuna delle Università convenzionate.

I membri del Consiglio Scientifico restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Possono far parte del Consiglio Scientifico anche studiosi italiani e stranieri ai quali viene attribuita la qualifica di membro onorario in virtù di particolari meriti di ricerca o per essersi distinti nella promozione della cultura del Romanticismo in Italia o all'estero. Essi sono nominati dal Consiglio Scientifico. Fa altresì parte del Consiglio Scientifico il Presidente Onorario, ruolo ricoperto dal past-president e fondatore del Centro Interuniversitario di Studi sul Romanticismo.

Spetta al Consiglio di Scientifico:

- a) approvare, su proposta del Direttore, il programma scientifico delle attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
- b) approvare i regolamenti inerenti al funzionamento del Centro;
- c) approvare, per quanto di propria competenza, i contratti e le convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e le collaborazioni esterne;

- d) definire il personale incaricato della gestione ordinaria del Centro;
- e) deliberare, per quanto di propria competenza, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni per il raggiungimento delle finalità del Centro;
- f) deliberare in ordine ad eventuali proposte di modifiche da apportare alla presente Convenzione e che dovranno essere sottoposte per l'approvazione alle Università convenzionate.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Direttore e dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso che ne abbiano fatta richiesta scritta.

Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli assenti giustificati, e in ogni caso con un numero non inferiore ad un quarto dei componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (eccezion fatta per le modifiche alla convenzione per le quali è richiesta l'unanimità) e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore o di chi lo sostituisce.

Le sedute del Consiglio Scientifico non sono pubbliche, ma il Consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute esperti invitati a relazionare su specifici argomenti limitatamente al tempo richiesto da tale incarico.

Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore designato dal Direttore.

I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Scientifico per tre sedute consecutive possono essere proposti, con deliberazione del Consiglio Scientifico stesso, per la dichiarazione di revoca.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante teleconferenza, video conferenza o audio conferenza .

Art.7 – Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori ed i ricercatori delle Università aderenti.

Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Al Direttore competono le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti di legge;
- b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico;
- c) designa il Vice Direttore tra i componenti del Consiglio Scientifico;
- d) sovrintende alle attività ed al funzionamento generale del Centro dando attuazione ai suoi regolamenti;
- e) sottopone all'esame dell'Assemblea e all'approvazione del Consiglio Scientifico il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- f) predispone al termine di ogni anno una relazione sulle attività svolte dal Centro approvata dal Consiglio Scientifico da presentare ad ogni Università convenzionata.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice Direttore

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, per lo svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi:

- a) di contributi e finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, ivi compresi quelli provenienti dalle Università aderenti, a carattere facoltativo;
- b) di fondi provenienti da Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovra-nazionale o comunitario o dalla partecipazione a progetti di ricerca;
- c) di fondi provenienti da erogazioni liberali e donazioni.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento individuato quale sede amministrativa, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

Tale gestione si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati o riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del

Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Per i beni inventariati allocati presso gli altri Atenei, è responsabile in solido, con la suddetta figura, anche il responsabile della sede di collocazione del bene dell'Ateneo convenzionato.

I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente

Art.10 Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e la durata è pari a sei anni.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti senza la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Art. 11 - Recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Scientifico sentita l'Assemblea nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) cessazione dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro do-

vranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Scientifico indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Direttore e sentito il Consiglio Scientifico.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro.

Art. 15 – Tutela della Proprietà Intellettuale

Ai fini della presente Convenzione, con il termine risultato si intende qualsiasi dato, conoscenza o informazione ottenuti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate.

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività ed ha generato i risultati stessi.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione per definire in particolare le rispettive quote di contitolarità, in funzione dell'apporto di ciascuna parte, di qualsiasi genere o natura essi siano alla realizzazione dei risultati, eventuali misure di protezione e la divisione dei costi relativi ai diritti di proprietà intellettuale correlati.

Art. 16 – Riservatezza

Le Università si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo

Art. 17 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa connessa, attraverso un'opera di coordinamento delle strutture afferenti al Centro medesimo.

Individua inoltre, presso ciascun ente convenzionato, i soggetti responsabili cui attribuire specifici compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (infor-

mazione e formazione, valutazione dei rischi, fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione), secondo quanto indicato nei rispettivi Regolamenti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Il personale ospitato si attiene alle norme, ai regolamenti ed alle procedure in vigore presso l'Ente in cui opera.

Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del personale gravano su ciascun Ente di appartenenza del personale medesimo.

L'Ente proprietario degli immobili, degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione del Centro garantisce la conformità degli stessi alle norme di sicurezza vigenti e ne assicura la corretta manutenzione ed efficienza

Il personale esterno alle Università convenzionate ammesso a frequentare le strutture del Centro è tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile.

Art. 18 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale

Art. 20 - Nuove adesioni e modifiche alla Convenzione

Al Centro possono aderire altre Università che ne condividano le finalità, mediante l'inoltro al Direttore di richiesta motivata.

Le adesioni di altri Atenei, subordinate al parere favorevole del Consiglio Scientifico, e le modifiche alla presente Convenzione saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 così come approvato dal Parlamento Europeo".

Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione si compone di n. 7 fogli e n.14 facciate, viene redatta in un unico originale e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4.

Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sede amministrativa, che effettuerà il versamento all'Erario, ai sensi del DM. 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica e deterrà l'originale.

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

IL RETTORE (Prof. Francesco Ubertini)

La Sapienza Università di Roma

LA RETTRICE (Prof.ssa Antonella Polimeni)

Per l'Università degli Studi della Valle d'Aosta

LA RETTRICE (Prof.ssa Maria Grazia Monaci)

Per l'Università degli Studi di Bari

IL RETTORE (Prof. Stefano Bronzini)

Per l'Università degli Studi di Parma

IL RETTORE (Prof. Paolo Andrei)

Per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

IL RETTORE (Prof. Betta Giovanni)

Per l'Università degli Studi di Firenze

IL RETTORE (Prof. Luigi Dei)